



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 170/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37822** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

XX, nato il **XX** a **XX**, (cf: **XX**), residente in **XX**, alla via **XX**, domiciliato a Lecce, in via P.E. Stasi, n.7, presso e nello studio dell'Avv. Pasquale De Giorgi, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 9 luglio 2025 con l'assistenza del Segretario dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. De Giorgio per il ricorrente e l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2025, **XX**, come sopra generalizzato, riferisce:

- di essere titolare, a decorrere dal 01.08.2008, della pensione di

	reversibilità n. XX – CPDEL –, nella qualità di coniuge superstite;	
	- di aver presentato in data 15.02.2024 documentata istanza intesa ad	
	ottenere l'integrazione al minimo di tale prestazione;	
	- che in data 02.08.2024, il responsabile del procedimento	
	amministrativo, in risposta a tale istanza, comunicava l'impossibilità di un	
	accoglimento favorevole per mancata previsione normativa [legge 335/95],	
	atteso che l'anzianità contributiva della dante causa era formata	
	esclusivamente da contribuzione dal 1996 fino alla data di morte, e pertanto il	
	calcolo della pensione diretta virtuale e per gli effetti della pensione indiretta,	
	era stato effettuato con il sistema contributivo ovvero una percentuale della	
	contribuzione versata e accreditata;	
	- di aver presentato in data 19.08.2024 istanza intesa ad ottenere, ai sensi	
	dell'articolo 25 punto 2 del Decreto Legislativo 151/2001, l'accredito della	
	contribuzione figurativa, a favore della dante causa, per maternità avvenuta al	
	di fuori del rapporto di lavoro per la figlia nata il XX ;	
	- di aver presentato in data 19.12.2024, scaduto il termine per	
	provvedere, diffida ad adempiere.	
	Ciò posto, il ricorrente, per i motivi meglio sviluppati nel ricorso, chiede il	
	riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento,	
	mediante l'accredito a favore della dante causa della contribuzione figurativa	
	del periodo corrispondente all'astensione obbligatoria per maternità.	
	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha confermato la correttezza del proprio	
	operato, in quanto il requisito della costanza di servizio, previsto dall'art.25	
	comma 2 del decreto lgs. n.151/2001, impone che la domanda debba essere	
	presentata prima della cessazione definitiva dal servizio, pena la sua	
	2	

	irrecuperabilità.	
	All’udienza del 9 luglio 2025, il difensore del ricorrente ha ribadito le	
	argomentazioni a supporto della domanda, mentre il legale dell’I.N.P.S., nel	
	riportarsi alle conclusioni della memoria di costituzione, ha segnalato che la	
	prescrizione dei ratei ultra-quinquennali può essere rilevata anche d’ufficio.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	1. La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla	
	domanda volta al riconoscimento del diritto della dante causa del ricorrente	
	all’accredito figurativo per congedo di maternità, al fine della riliquidazione	
	del trattamento di reversibilità in godimento secondo il sistema misto e	
	conseguente accesso all’integrazione al minimo.	
	2. In primo luogo, va evidenziato che ai sensi dell’art. 25, co. 2, del d.lgs.	
	26 marzo 2001, n. 151 <i>“In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni</i>	
	<i>lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive</i>	
	<i>dell’A.G.O. per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti</i>	
	<i>al congedo di maternità di cui agli artt. 16 e 17, verificatisi al di fuori del</i>	
	<i>rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione</i>	
	<i>che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni</i>	
	<i>di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione</i>	
	<i>figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’art. 8 della legge</i>	
	<i>n. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento”.</i>	
	La predetta disposizione subordina dunque il riconoscimento del diritto	
	all’accredito a due condizioni, ovvero l’essere iscritto, alla data del 27 aprile	
	3	

	2001, al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza	
	sostitutive dell'A.G.O. nonché alle gestioni c.d. esclusive o esonerative da	
	essa (Gestione dipendenti pubblici), e il poter far valere in detta gestione	
	assicurativa cinque anni di contribuzione.	
	Con riferimento al primo requisito, deve darsi conto dell'intervento	
	interpretativo del legislatore, il quale con l'art. 2, co. 504, della legge n.	
	244/2007, ha chiarito che: <i>"Le disposizioni degli artt. 25 e 35 del citato testo</i>	
	<i>unico di cui al d.lgs. n. 151/2001, si applicano agli iscritti in servizio alla data</i>	
	<i>di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i</i>	
	<i>trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in</i>	
	<i>vigore della presente legge"</i> .	
	2.a Così ricostruita la cornice di riferimento, resta controversa tra le parti	
	la possibilità di accedere al beneficio nei casi, quale quello di specie, in cui la	
	domanda sia presentata, dall'erede, dopo la cessazione dal servizio.	
	Al riguardo, questo Giudice ritiene di dar corso all'orientamento espresso	
	dalla Sezione terza Centrale D'Appello di questa Corte con la sentenza n.	
	239/2022.	
	In particolare, la III Sezione, nel dar conto dei diversi orientamenti emersi	
	dinanzi alle Sezioni d'Appello, ha ritenuto di ripensare la posizione	
	precedentemente assunta, anche alla luce di quanto affermato dalla Corte di	
	Cassazione, con argomentazioni che questo Giudice ritiene di condividere.	
	È stato infatti correttamente affermato che non esiste <i>"un'indicazione</i>	
	<i>prescrittiva di una cogente modalità temporale per far valere il diritto alla</i>	
	<i>maternità al di fuori del rapporto di lavoro.</i>	
	<i>In breve, è la stessa norma di interpretazione autentica a prevedere soltanto</i>	
	4	

il requisito di essere “iscritta” alla data del 27 aprile 2001, senza prendere in considerazione la data della domanda. La legge, invero, non prescrive affatto che la domanda sia presentata in servizio ma solo che la lavoratrice non fosse in pensione alla data del 27 aprile 2001, “competendo la facoltà di accredito anche a coloro che, iscritti alla data del 27 aprile 2001 e indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di accredito figurativo, si siano pensionati successivamente a tale data” (Cass. 23037/2010, Corte dei conti Sez. I 322/2020, Sez. d’app. Siciliana 233/2007). Conclusivamente, la facoltà di accredito figurativo può essere esercitata dagli iscritti, ossia non pensionati, alla data del 27 aprile 2001, che possano far valere cinque anni di contribuzione, anche se si siano pensionati successivamente a tale data o la condizione di iscritto non sia più in atto alla data della domanda, quindi indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.” (sentenza III sez. Appello n.293/2022).

3. Venendo al caso di specie, va preliminarmente precisato che, nei casi in cui l’interessato sia deceduto in costanza di servizio, non vi è dubbio che la facoltà di chiedere il beneficio contributivo possa essere riconosciuta in capo agli eredi ai fini della rideterminazione del trattamento pensionistico del dante causa e conseguentemente della pensione di reversibilità in godimento.

Ciò in ragione del fatto che la pensione di reversibilità costituisce, per il superstite, una sorta di proiezione di quella funzione di sostentamento che a suo favore svolgeva, quando era in vita il *de cuius*.

In particolare, come affermato dalla Suprema corte di Cassazione, se è vero che la pensione di reversibilità è acquisita dal superstite iure proprio e non iure hereditatis, ... *tuttavia ciò non implica che i relativi requisiti amministrativi,*

	<i>contributivi e anagrafici debbano essere riferiti al superstite...; in buona</i>	
	<i>sostanza ... la pensione di reversibilità spetta sulla base delle condizioni di</i>	
	<i>assicurazione e contribuzione proprie del dante causa al momento del suo</i>	
	<i>collocamento a riposo o, se non ancora titolare di pensione, a quello del</i>	
	<i>decesso, tanto che tale prestazione viene anche definita a “perfezionamento</i>	
	<i>traslato...(Corte di Cassazione, Ordinanza 24 ottobre 2018, n. 27019).</i>	
	4. Ciò posto, come desumibile dal provvedimento di liquidazione della	
	pensione indiretta, la dante causa, in servizio alla data in vigore del d.lgs. 26	
	marzo 2001, n. 151, aveva maturato, al momento del decesso, un’anzianità di	
	6 anni e 4 mesi.	
	Sussistono dunque i presupposti per l’accredito figurativo dei periodi	
	corrispondenti al congedo di maternità con riferimento alla figlia della <i>de</i>	
	<i>cuius</i> nata nel 1993, al di fuori del rapporto di lavoro.	
	5. Alla luce di quanto sopra, va riconosciuto il diritto del ricorrente alla	
	riliquidazione della pensione di reversibilità, previa rideterminazione del	
	trattamento pensionistico della dante causa mediante accredito della	
	contribuzione figurativa di maternità.	
	5.a Quanto agli arretrati costituiti dalla differenza tra quanto dovuto a	
	seguito della riliquidazione e quanto già percepito, il relativo diritto, non	
	avendo l’Ente previdenziale presentato eccezione di prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali, va riconosciuto con decorrenza dalla data di decorrenza	
	del trattamento di reversibilità, ovvero dal 1^ agosto 2008.	
	Al riguardo, va evidenziato che, contrariamente a quanto affermato dal	
	difensore dell’I.N.P.S., la rilevabilità d’ufficio della prescrizione è stata	
	affermata dalla Corte di Cassazione limitatamente ai crediti previdenziali	
	6	

	derivanti dal mancato versamento dei contributi ex art. 3, comma 9, della legge	
	335/95 (cfr. <i>inter alia</i> , Cass. ord. n.31345 del 4 dicembre 2018).	
	Quanto ai crediti derivanti da prestazioni di natura previdenziale, la	
	prescrizione dei ratei ultra-quinquennali ex art. 2 del Regio decreto-legge 19	
	gennaio 1939, n. 295, come sostituito dall'art. 2 della Legge 428/85, segue il	
	regime ordinario previsto dall'art. art. 2938 c.c., con conseguente necessità	
	della presentazione, nella prima memoria di costituzione, della relativa	
	eccezione da parte del debitore.	
	In particolare, a parere di questo Giudice, la diversità del regime della	
	prescrizione tra crediti contributivi e crediti derivanti da prestazioni	
	pensionistiche riposa nella circostanza che nel primo caso sussistono ragioni	
	di interesse pubblico, che giustificano la rilevabilità d'ufficio, connesse ad	
	obbligazioni, ovvero il versamento dei contributi, che influiscono sulla stessa	
	nascita del rapporto pensionistico.	
	Per contro, nel caso di crediti per prestazioni derivanti da un rapporto già	
	costituito, non vi sono ragioni per sottrarre il regime della prescrizione	
	all'ordinaria regola della disponibilità delle parti.	
	6. Infine, la circostanza che la contribuzione figurativa riguardi un	
	periodo ante 1995 comporta che il trattamento pensionistico della dante causa	
	vada calcolato secondo il sistema misto.	
	Viene dunque meno l'ostacolo, ovvero la liquidazione secondo un sistema di	
	calcolo integralmente contributivo, frapposto dall'Ente previdenziale alla	
	richiesta di integrazione al minimo della pensione di reversibilità, ai sensi	
	dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del D.L. 463 del 12 settembre 1983	
	convertito, con modificazione, in Legge 638/83.	
	7	

	Allo stato degli atti, tuttavia, non vi sono i presupposti per il riconoscimento	
	del diritto alla rivalutazione al minimo del trattamento pensionistico in	
	godimento.	
	Il ricorrente infatti dovrà ripresentare domanda all’Ente previdenziale, ai fini	
	della valutazione della sussistenza del requisito reddituale, tenuto conto della	
	rideterminazione, previo riconoscimento del beneficio contributivo di	
	maternità dovuto alla dante causa, della pensione di reversibilità.	
	7. La sussistenza di contrasti giurisprudenziali sulla questione	
	controversa relativa all’accredito figurativo per il congedo di maternità	
	giustifica la compensazione delle spese di lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37822 , lo accoglie nei termini di cui in motivazione.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 9 luglio 2025.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata il 15/07/2025	F.to digitalmente
	Il Funzionario	
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	8	

